

## **Newsletter n. 24 del 16 Settembre 2011**

### **1. Pubblicata la legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 – Manovra bis**

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, la **Legge 14 settembre 2011, n. 148**, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*”.

La legge, entrata in vigore il 17 settembre 2011, detta disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica (artt. 1 e 2), per le liberalizzazioni e le privatizzazioni e adotta misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese (artt. 3 – 7-bis), per il sostegno dell'occupazione (artt. 8 – 12) e per ridurre i costi degli apparati istituzionali (artt. 13 – 19-bis).

Per un approfondimento dei contenuti della manovra e per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=470>

### **2. SISTRI – Ripristinato ma a specifiche condizioni**

La **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nella fase di conversione del D.L. n. 138/2011, ha provveduto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6, **ripristinando il SISTRI** a delle specifiche condizioni.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (17 settembre 2011) fino al 15 dicembre 2011 il Ministero dell'Ambiente tramite il concessionario del SISTRI (la società SELEX, del gruppo FINMECCANICA), avrà tempo sino al 15 dicembre 2011 per mettere a punto la piattaforma hardware e software, al fine di assicurare la massima efficienza del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.

Per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI rimane fissata al **1° giugno 2012**.

Per tutti gli altri soggetti il termine di entrata in operatività del SISTRI viene fissata al **9 febbraio 2012**. Vengono così cancellate le partenze scaglionate previste dal D.M. 26 maggio 2011.

Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite

le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere individuate **specifiche tipologie di rifiuti**, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, dovranno essere applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

### **3. Commercio – Marcia indietro in materia di orari e giorni di apertura e chiusura dei negozi**

Il comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 138/2011 aveva esteso a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e le località turistiche.

La **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, di conversione del D.L. n. 138/2011, ha soppresso il comma 4 dell'articolo 6 e pertanto tutto torna come prima.

Dunque, a decorrere dal 17 settembre 2011, **solo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte** potranno essere svolte anche senza il rispetto:

- degli orari di apertura e di chiusura;
- dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e
- dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

In tutti gli altri casi dovranno essere applicate le disposizioni regionali che regolano gli orari di apertura e di chiusura dei negozi.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio – Le novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=369>

### **4. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche**

Senza più attendere la revisione dell'art. 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (dunque, entro il **17 settembre 2012**), dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui **l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge** nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

Lo ha stabilito l'art. 3, comma 1, della **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, di conversione del D.L. n. 138/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

A decorrere dalla data sopra indicata, le disposizioni normative statali incompatibili con il principio enunciato **sono in ogni caso soppresse**, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Semplificazione per l'avvio delle attività economiche – Accesso alle professioni ....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=431>

## **5. Precisata la natura giuridica della SCIA e della DIA**

L'articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, successivamente convertito, con modificazioni, dalla **legge 14 settembre 2011, n. 148**, reca misure in tema di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e introduce ulteriori misure di semplificazione.

Il comma 1 modifica l'articolo 19 della L. n. 241/1990. Le modifiche di cui alle lettere a) e b) si sono rese necessarie al fine di coordinare le disposizioni di cui al comma 6-bis, concernente la SCIA in materia edilizia, con le disposizioni di cui al comma 4.

La lettera c) ha inserito il nuovo comma 6-ter finalizzato a superare le difficoltà interpretative che si sono verificate circa l'inquadramento della natura giuridica dell'istituto, con conseguenti problemi di tutela giurisdizionale del terzo cointeressato.

A tal fine la norma chiarisce che **la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili**, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal Codice del processo amministrativo.

Per un approfondimento dell'argomento della SCIA e per scaricare il testo del nuovo articolo 19 della L. n. 241/1990 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Legge n. 241/1990 – Le modifiche apportate all'articolo 19- La SCIA ....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=441>

## **6. Mediaconciliazione – Novità dalla legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011**

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del D.M. 6 luglio 2011, n. 145, dalla **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, di conversione del D.L. n. 138/2011, arriva una importante modifica del D.Lgs. 28 del 2011.

L'art. 2, comma 35-sexies ha provveduto ad aggiungere in fine al comma 5 dell'articolo 8, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il seguente periodo: *«Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».*

Quindi, nelle materie in cui il tentativo di mediazione è previsto come condizione di procedibilità dell'azione, la parte che non si dovesse presentare davanti al mediatore senza giustificato motivo, in sede di giudizio verrà "sanzionata" con il pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Il testo della norma non lascia spazio al libero apprezzamento del giudice se non nella valutazione della sussistenza o meno di un giustificato motivo.

## **7. "Contributo di solidarietà" – Con la legge di conversione del D.L. n. 138/2011 cambia volto**

La **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, di conversione del D.L. n. 138/2011, all'articolo 2, commi 1 e 2, ha ridisegnato la norma relativa al c.d. "**contributo di solidarietà**", che dovrà applicarsi a partire dal 2011 e sino al 2013 (e anche oltre, se la situazione economica lo richiede).

La norma originaria, dettata all'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 138/2011, all'articolo 2, commi 1 e 2, aveva previsto l'istituzione, a partire dal 2011 e sino al 2013, di un contributo di solidarietà, dovuto sul **reddito complessivo IRPEF** di importo superiore a 90.000,00 euro lordi annui, del **5%** sulla parte eccedente tale importo fino a 150.000,00 euro, del **10%** sulla parte eccedente 150.000,00 euro.

La legge n. , di conversione del D.L. n. 138/2011, ha ridisegnato la norma stabilendo che è dovuto un contributo di solidarietà, dovuto sul **reddito complessivo IRPEF di importo superiore a 300.000,00 euro lordi annui**, del **3%** sulla parte eccedente il predetto importo.

Sia il decreto legge che la legge di conversione prevedono che tale contributo sia **deducibile**, ex art. 10, TUIR.

## **8. Contanti e titoli al portatore - Modificati i limiti di utilizzo**

Al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, il limite per l'utilizzo del denaro contante, l'emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore passa da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo **pari o superiore a 2.500,00 euro**.

Di conseguenza, è vietato il trasferimento di denaro contante (o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro.

Lo ha stabilito l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

Si ricorda che i limiti per l'uso dei contanti, degli assegni liberi e dei libretti al portatore sono stati più volte modificati: da 12.500,00 euro a 5.000,00 nel 2008, per poi risalire a 12.500,00 euro dopo due mesi e ridiscendere a 5.000,00 euro nel 2010.

## **9. Imposta money transfer – Tassa sugli immigrati irregolari**

A decorrere **dal 17 settembre 2011** è istituita un' **imposta di bollo del 2%** (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" e altri agenti in attività finanziaria. L'imposta **non è dovuta** per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea e per quelli effettuati verso i Paesi UE.

Sono, inoltre, **esentati** i trasferimenti effettuati da chi ha matricola INPS e codice fiscale e quindi sono lavoratori stranieri legalmente soggiornanti.

Lo ha stabilito l'art. 2, comma 35-octies, della **legge n. 148 del 14 settembre 2011**, di conversione del D.L. n. 138/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

Tale provvedimento ha sollevato numerose critiche ed è stato fatto rilevare come tale imposizione andrà a favorire ancora di più i canali informali di invio, spesso illegali, che sfuggono del tutto al controllo pubblico.

## **10. Trasmissione delle certificazioni di malattia all'INPS – Dal 14 settembre solo on-line**

Dal **14 settembre 2011** è diventata obbligatoria la trasmissione telematica all'INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori del privato da parte dei medici, operativa a seguito del Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2010.

Le modalità sono state da ultimo illustrate nella **Circolare n. 4 del 18 marzo 2011** dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con quest'ultimo saranno obbligati a **trasmettere i certificati all'INPS in modalità telematica** o, in caso di impossibilità, attraverso il contact center.

Il medico dovrà sempre comunque consegnare al dipendente una copia cartacea del documento trasmesso all'INPS, nonché comunicargli il numero di protocollo identificativo del documento in caso di impossibilità di invio telematico.

La nuova procedura esonera il lavoratore dall'obbligo di consegna o di invio del certificato medico all'INPS e al datore di lavoro.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la relativa documentazione normativa si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Assenze dal servizio per malattia – Invio telematico dei certificati.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=465>

## **11. Invio degli attestati di malattia ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari – Le istruzioni dell'INPS**

L'INPS, con la **Circolare n. 117 del 9 settembre 2011**, ha illustrato le ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati **tramite i propri intermediari**.

L'INPS, in attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il **tramite dei propri intermediari**, come individuati dalla Legge n. 12/1979 (*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*).

Il servizio è esteso anche agli **intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo**, limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro. In particolare ai seguenti soggetti: *agrotecnici, periti agrari, e dottori agronomi e dottori forestali*.

L'INPS ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Assenze dal servizio per malattia – Invio telematico dei certificati**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=465>

## **12. Assorbimento della Tessera Sanitaria (TS) nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011, il **decreto 20 giugno 2011** della Presidenza del Consiglio dei Ministri . Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante *"Modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi"*.

Il decreto stabilisce le modalità per l'assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica (CIE) o nella carta nazionale dei servizi (CNS).

Secondo quanto stabilito all'articolo 3 del decreto in questione, è facoltà delle Regioni e delle Province Autonome chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la **generazione e consegna delle TS-CNS** per i propri assistiti, nell'ambito della generazione e progressiva consegna delle TS che il Ministero dell'Economia e Finanze cura in occasione del processo di riemissione massiva delle TS in scadenza in raccordo con il Ministero della Salute, ai fini della compatibilità con le decisioni della Commissione Amministrativa della Comunità europee per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), per garantire la validità della TS-CNS quale tessera europea di assicurazione malattia.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Carta Nazionale dei Servizi – Carta d'Identità Elettronica – Tessera Sanitaria ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=241>

### **13. Unioncamere pubblica i Regolamenti per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura**

In attuazione dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2011, nn. 31 e 32, Unioncamere ha approvato i Regolamenti per disciplinare le **condizioni di riconoscimento dei laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura** (e cioè i sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua e gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, di cui agli allegati al D.Lgs. n. 22 del 22 febbraio 2007).

In pratica, d'ora in poi, anche gli attuali manutentori e controllori privati degli strumenti di misura potranno avere il riconoscimento come laboratorio di verifica favorendo così un notevole snellimento delle procedure e un aumento del numero dei controlli.

I Laboratori interessati dovranno presentare a Unioncamere la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**, completa di tutta la documentazione richiesta dal regolamento a pena di irricevibilità.

Se vuoi saperne di più e vuoi scaricare il testo dei Regolamenti e delle tabelle dei versamenti dovuti clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/p9w41j>

### **14. Apprendistato per i giovani – Sottoscritto protocollo tra Governo e Regioni**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 21 Luglio 2011 ha ratificato il protocollo d'intesa "**Piano apprendistato per i giovani**", sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi e dal Presidente per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Vasco Errani.

Le parti si impegnano a favorire la più efficace attuazione delle azioni previste nel "**Piano apprendistato**" per i giovani, garantendo il pieno raggiungimento degli obiettivi, in un'ottica di collaborazione e di informazione reciproca

Il Piano, lanciato nel settembre 2009 ed elaborato dai Ministri del Lavoro, Maurizio Sacconi, dell'Istruzione, Mariastella Germini e della Gioventù, Giorgia Meloni, individua delle linee di azione comuni, da perseguire attraverso una "cabina di pilotaggio" condivisa, per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.

Il Piano è stato presentato alle Regioni e alle Parti Sociali il 16 giugno 2010 e, rispetto alla prima stesura, è stato aggiornato con un'analisi quantitativa e qualitativa del sistema educativo italiano, necessarie a valutare, fra l'altro, i livelli dell'istruzione e del rendimento nel nostro Paese, dai quali partire per garantire una formazione adeguata alle richieste e all'evoluzione del mondo del lavoro.

Se vuoi scaricare il testo del protocollo clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/owuCjf>

Se vuoi scaricare il testo del piano di azione per la occupabilità dei giovani clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/qi2wE0>

## **15. Sostanze chimiche – L'ECHA ha predisposto una guida all'etichettatura e imballaggio**

L'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), ha pubblicato una voluminosa guida orientativa in italiano dedicata all'**etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche** a norma del regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP).

Il documento è indirizzato ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze e miscele, ai quali fornisce una serie di orientamenti in merito alle norme di etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, secondo quanto stabilito dai Titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

In particolare la nuova guida chiarisce:

- gli aspetti da prendere in considerazione nella valutazione delle **dimensioni dell'etichetta** di cui si necessita;
- i possibili tipi di **informazioni supplementari** e la loro disposizione sull'etichetta;
- le condizioni di esenzione per gli **imballaggi di dimensioni ridotte**;
- l'interazione fra **il CLP e le disposizioni relative all'etichettatura per il trasporto**;
- come scegliere l'insieme di **consigli di prudenza** più appropriati da apporre sull'etichetta.

Se vuoi scaricare il testo della guida clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/pAvODP>

**Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza sono archiviate in un'apposita sezione, per accedere alla quale basta andare alla sezione **IN PRIMO PIANO** e cliccare sull'icona **"Archivio Newsletter"**.**